



COMUNE DI CORBARA

PROVINCIA
SALERNO

COMUNE DI RAVELLO
PROTOCOLLO
N°0004688
Ricevuto il..08/06/2010

C.A.P. 84010 - Tel. 081913801
Fax 081930056

Cod. Fisc. e Part. IVA 00335600656

Prot. Gen. n. 2858

ORDINANZA N. 559 DEL 13/05/2010

Oggetto: limitazioni alla circolazione nell'abitato del Comune di Corbara ai veicoli e complessi di veicoli, per il trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata di 20 T a pieno carico e degli autobus turistici superiori a mt. 4 di altezza e a mt. 10,36 di lunghezza, in ottemperanza alla deliberazione di consiglio comunale n. 20 del 01.07.2008 e della deliberazione di giunta comunale n. 80 del 31/10/2008.

IL SINDACO

PREMESSO che

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 20 del 01.07.2008, si approvava la proposta del Sindaco relativa all'istituzione della Zona a traffico Limitato, allegata alla deliberazione stessa, con attraversamento del centro abitato a pagamento, limitatamente alla categoria di veicoli pesanti da individuare con successivo provvedimento della Giunta Comunale;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 80 del 31/10/2008, in esecuzione della sopra citata deliberazione del Consiglio Comunale, si stabiliva di istituire una zona a traffico limitato a titolo sperimentale, ai sensi delle disposizioni del comma 9 dell'articolo 7 del D. Lgs. n. 285/1992, nel centro abitato di Corbara, come delimitato nella cartografia approvata con la precedente deliberazione di Giunta Comunale n. 364/1995;
- con la suddetta deliberazione 80/2008 si stabiliva inoltre che la zona a Traffico limitato regolamenta la circolazione limitatamente ai veicoli di massa superiore a 20 tonnellate e pullman turistici superiori a mt. 4 di altezza e a mt. 10,36 di lunghezza;
- la deliberazione 80/2008 stabiliva di subordinare l'accesso alla Zona a Traffico Limitato da parte degli autoveicoli pesanti di cui sopra, al pagamento di un lasciapassare oneroso;

RILEVATO che con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 29/2008 si stabiliva di affidare a terzi il servizio di installazione e gestione della Zona a Traffico Limitato, approvando nel contempo il capitolato Speciale di Appalto allegato alla deliberazione stessa;

CONSIDERATO che l'affidamento a terzi prevede l'esperimento di una gara mediante procedura aperta, in considerazione dell'importo del servizio;

VISTO il parere favorevole per l'istituzione della Zona a Traffico limitato, in via sperimentale per il periodo di un anno, lungo il tratto della Strada Provinciale n. 2 attraversante il centro abitato di Corbara, rilasciato dalla Provincia di Salerno quale Ente proprietario della strada;

ACCERTATO che la procedura di istituzione della Zona a Traffico Limitato richiede, per la parte relativa alle sanzioni, l'autorizzazione del Ministero delle Infrastrutture;

RITENUTO, nelle more dell'espletamento della procedura di aggiudicazione e rilascio dell'autorizzazione ministeriale, di poter procedere all'attuazione delle limitazioni al Traffico come previsto con la zona a Traffico Limitato, mediante l'emissione di apposita ordinanza di regolamentazione del traffico dei veicoli aventi massa superiore a pieno carico di 20 tonnellate e pullman turistici superiori a mt. 4 di altezza e a mt. 10,36 per un periodo non inferiore a mesi 6 (sei) con la precisazione che all'atto dell'acquisizione dell'autorizzazione di cui sopra e dell'individuazione dell'aggiudicatario, la presente Ordinanza sarà riprodotta e riproposta;

VISTI gli articoli 5, 6 e 7 del D. Lgs. 30 Aprile 1992, n. 285 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento di Attuazione) con i quali si dà facoltà ai Comuni di stabilire obblighi, divieti e limitazioni in materia di circolazione stradale;

VISTO l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 nr. 267;

VISTO l'art. 47 Codice della Strada comma 2 lett. c);

ORDINA

a decorrere dal 01.06.2010 e fino al 30.11.2010 è vigente la seguente disciplina del traffico nel tratto urbano della S.P. N. 2 interessante l'abitato del Comune di Corbara, cioè nelle seguenti strade: via Luigi Novi; Via Antonio De Vito; Piazza Armando Diaz; Via Tenente Lignola; Via Ettore Padovano; Via Francesco Robuffo Giordano e Via Esterna Chiunzi, interessanti il centro abitato, come individuato con la citata deliberazione di Giunta Comunale 364/1995:

- è vietato il transito, in entrambi i sensi di marcia dalle ore 09,00 alle ore 19,00, ai veicoli e complessi di veicoli, per il trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata di 20 T a pieno carico;
- è vietato il transito, in entrambi i sensi di marcia, dalle ore 09,00 alle ore 19,00, degli autobus turistici superiori a mt. 4 di altezza e a mt. 10,36 di lunghezza;

Dai divieti ed obblighi sopra indicati sono esclusi:

- a) gli autobus in servizio pubblico di linea;
- b) gli autobus turistici di altezza non superiore a mt. 4 e lunghezza inferiore o uguale a mt. 12,00 diretti alle strutture Alberghiere Turistiche ricettive locali, fino all'Hotel Valleverde;
- c) gli autoveicoli adibiti a pubblico servizio, comprese le autocisterne per la fornitura di acqua per uso domestico, per interventi urgenti e di emergenza o che trasportano prodotti materiali o attrezzi a tal fine occorrenti;
- d) gli automezzi delle amministrazioni Comunali adibiti al trasporto di rifiuti solidi urbani, nonché quelli che, per conto delle stesse, effettuano il servizio (smaltimento rifiuti), purché muniti di apposita documentazione all'uopo rilasciata;
- e) i veicoli adibiti allo spurgo di pozzi neri o condotti fognari, esclusivamente per interventi di comprovata urgenza;
- f) i veicoli del servizio radiotelevisivo;
- g) i veicoli appartenenti alle Poste Italiane Spa, purché debitamente contrassegnati o muniti di apposita documentazione;
- h) i veicoli utilizzati dagli Enti proprietari o concessionari delle strade per motivi urgenti di servizio.

Dal divieto sono, inoltre, esclusi:

- a) i veicoli adibiti al trasporto di prodotti, diversi da quelli di cui all'art. 2, lettera r) che, per la loro intrinseca natura o per fattori climatici e stagionali, sono soggetti ad un rapido deperimento e che pertanto necessitano di un tempestivo trasferimento dai luoghi di produzione a quelli di deposito o vendita, nonché i veicoli ed i complessi di veicoli adibiti al trasporto di prodotti destinati all'alimentazione degli animali;

Eventuali deroghe per comprovate esigenze ed adeguatamente motivate non altrimenti risolvibili potranno essere presentate al Comando di Polizia Locale del Comune di Corbara.

La presente Ordinanza, ai sensi degli articoli 5, 6 e 7, del Nuovo Codice della Strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni verrà resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo pretorio e con regolamentare segnaletica che sarà apposta dal Comune di Corbara (SA) e dando la massima diffusione e pubblicità mediante idonea cartellonistica e depliant informativi.

Gli organi preposti alla vigilanza ed alla tutela della circolazione stradale sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.

DISPONE

che la presente ordinanza sia trasmessa per opportuna conoscenza e per quanto di competenza

- Alla Prefettura di Salerno;
- Alla Tenenza Carabinieri di Pagani;
- Alla Stazione Carabinieri di Angri;
- Dirigente del Commissariato di P.S. di Nocera Inferiore;
- Al Presidente della Comunità Montana "Monti Lattari".
- Al Presidente Ente Parco Monti Lattari;
- Al Sindaco di Tramonti.
- Al Sindaco di Ravello
- Al Sindaco di Maiori
- Al Sindaco di Minori.
- Al Sindaco di Atrani
- Al Sindaco di Amalfi
- Al Sindaco di Scala
- Alla Polizia Stradale di Salerno
- All' A.N.A.S.

Dispone altresì la pubblicazione all'Albo Pretorio.

Dalla residenza municipale, addì

Il Sindaco
Dr. Salvatore Paululo

